

Ric. n.1656/95 Sent. n. 1623/04 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da: Umberto Zuballi - Presidente, relatore Claudio Rovis - Consigliere Angelo Gabbricci - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 1656/95 proposto da Zanella Tarcisio rappresentato e difeso dall'avv.to Umberto Costa, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054; CONTROLA ULSS 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Buonaiuto e domiciliata presso la Segreteria del TAR; per il riconoscimento del diritto a percepire gli arretrati stipendiali maturati dal 14 luglio 1978 al 13 gennaio 1995; Visto il ricorso, notificato il 19 maggio 1995 e depositato presso la Segreteria il 25 maggio 1995 con i relativi allegati; Vista la costituzione in giudizio della ULSS 16, depositata il 8 settembre 1995; Viste le memorie prodotte; Visti gli atti tutti della causa; Uditi, nella pubblica udienza del 21 aprile 2004 - relatore il Presidente Umberto Zuballi – gli avvocati Gullo, in sostituzione di Costa per il ricorrente e Parnigotto, in sostituzione di Buonaiuto, per la ULSS; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Il ricorrente, già appartenente al quarto livello retributivo, sostiene di aver svolto in via continuativa mansioni appartenenti al superiore quinto livello. Ciò nonostante, la ripetute richieste di ottenere il corrispondente riconoscimento giuridico ed economico non hanno avuto esito. Sostiene di avere diritto al superiore trattamento economico dal 1978 al 1995 per la violazione dell'art. 2126 del Codice civile, dell'art 36 della Costituzione, dell'art 2041 del Codice civile. Resiste in giudizio l'intimata amministrazione, la quale contesta le argomentazioni di parte ricorrente. Con successiva memoria, depositata in vista della discussione in pubblica udienza, parte ricorrente ha ulteriormente precisato le proprie conclusioni. DIRITTO A parte l'inammissibilità del ricorso, non avendo il ricorrente impugnato i provvedimenti che gli hanno negato il richiesto riconoscimento, lo stesso appare comunque infondato. Invero, il Collegio non ignora che la questione relativa all'interpretazione da dare all'art. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979 in tema di riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni superiori esercitate è stata risolta, con alcune decisioni della V Sezione del Consiglio di Stato, nel senso della irrilevanza, ai fini economici, dell'espletamento di funzioni di livello superiore rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento. Sulla questione più generale dello svolgimento, nell'ambito del pubblico impiego, delle mansioni superiori, il Consiglio di Stato, con l'adunanza plenaria n. 6 del 1999, ha statuito che lo svolgimento di mansioni superiori non può portare alcun beneficio né economico né giuridico per l'interessato, a meno che non vi sia una norma specifica che lo preveda. L'Adunanza plenaria ha in sostanza ribadito quanto da tempo asserito da una nota giurisprudenza, secondo cui, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, connotato dalla particolare natura del soggetto datore di lavoro, dotato di specifica potestà organizzatoria, la pretesa del dipendente ad un trattamento giuridico ed economico diverso da quello corrispondente alla qualifica formalmente rivestita, non può trovare fondamento nell'esercizio di mansioni superiori; anche in considerazione dell'esistenza di ruoli organici per ogni categoria, qualifica o livello, di dettagliate procedure di avanzamento legate a tassativi presupposti, di espresse regolamentazioni per l'attribuzione di incarichi provvisori, di un sistema di suddivisione delle competenze, di rigide norme di bilancio che regolano il trattamento economico dei dipendenti, elementi tutti che concorrono alla configurazione di un sistema che non consente l'automatica attribuzione di effetti giuridici all'espletamento di mansioni superiori a quelle della qualifica di appartenenza, neanche in un'ottica di salvaguardia dei principi di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione voluti dalla Costituzione. A una diversa conclusione, nel senso,

cioè, della retribuibilità delle mansioni anzidette, sia pure in presenza di determinati presupposti è tuttavia giunta la stessa V Sezione del Consiglio di Stato con altre decisioni (tra le quali, per esempio, le nn. 333 del 1999, e 1578, 479, 390 e 112 del 1998). La terza Sezione di questo Tar, tenuto anche conto dell'orientamento seguito in materia dalla Corte costituzionale, continua a considerare retribuibili, sia pure a certe condizioni, le funzioni superiori svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale. In particolare, la Sezione ha enunciato i seguenti principi: a) il personale delle ULSS di qualifica inferiore che viene impiegato –tramite assegnazione formale e preventiva - in un posto di qualifica funzionale superiore, vacante e disponibile, senza che l'Amministrazione abbia provveduto a coprirlo, acquista il diritto alla variazione del trattamento economico per le mansioni superiori svolte; b) il diritto alla variazione del trattamento economico per le mansioni superiori svolte è escluso solo se l'assegnazione è contenuta entro il periodo massimo di 60 giorni nell'anno solare; c) ne consegue che, qualora lo svolgimento delle mansioni superiori si protragga oltre l'anzidetto termine di 60 giorni, al personale ULSS spetta il trattamento economico corrispondente alle funzioni superiori svolte per il periodo, s'intende, che eccede i 60 giorni per ciascun anno solare. Nel caso in esame, è mancata una assegnazione preventiva e formale alle mansioni superiori adottata dall'organo competente, come risulta dalla stessa documentazione prodotta da parte ricorrente. Il ricorso va quindi rigettato, laddove le spese di giudizio, secondo la regola, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio a favore della parte resistente che liquida in complessivi euro 2.000,00 (due mila/00) esclusi IVA e CAP. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 21 aprile 2004. Il Presidente - Estensore Il Segretario SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il.....n..... (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Direttore della Terza Sezione